

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E LA
"FONDAZIONE EMILIANO-ROMAGNOLA PER LE VITTIME DEI REATI"**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, in persona del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, _____, domiciliato per la carica in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52,

E

la "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", C.F. 02490441207, in persona del suo Direttore, Elena Buccoliero, domiciliato per la carica presso la Fondazione medesima che ha sede legale presso la Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro n. 64, Bologna, come previsto dall'art. 1, comma 2, dello Statuto della Fondazione;

Premesso che:

- la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e ss.mm. ed in particolare l'art. 7 ha autorizzato la Regione Emilia-Romagna a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1950 del 6 ottobre 2004 è stata approvata la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" e che, nello schema di statuto parte integrante della stessa delibera, la Regione si è resa disponibile ad ospitare, nei propri locali siti al civico 64 di Viale Aldo Moro, la sede della Fondazione;
- la Fondazione si è costituita il 12 ottobre 2004, con atto di repertorio n. 48531, fascicolo n. 17661, davanti al dr. Federico Stame, Notaio iscritto al Collegio Notarile di Bologna;

Visti:

- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 15418 del 26/10/2004 con la quale è stato attribuito il riconoscimento di personalità giuridica alla "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati", con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000

e degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 37/2001;

- il testo dello Statuto della Fondazione, composto da n. 25 articoli, quale risulta dopo le modifiche approvate dall'Assemblea dei soci del 13 dicembre 2013, come da atto redatto in Bologna in pari data dal Notaio dott. Michele Zerbini, Repertorio n. 43099, Fascicolo n. 13541, acquisito agli atti del Servizio regionale competente;
- l'art. 12 dello Statuto che prevede che gli organi della Fondazione sono: l'Assemblea dei soci fondatori e dei soci aderenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Comitato dei Garanti, il Revisore dei Conti;
- la determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 388 del 17/01/2014 con la quale sono state approvate le modifiche dello statuto mediante iscrizione delle stesse nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 37/2001;

Considerato che:

- l'articolo 1, secondo comma, dello Statuto della Fondazione prevede che la stessa abbia la propria sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 64, presso la Regione Emilia-Romagna, in locali concessi alla Fondazione dalla Regione e che, a tal fine, venga stipulata apposita convenzione;
- la Fondazione attualmente, pur mantenendo la propria sede legale in Viale Aldo Moro n. 64, ha trasferito la propria sede operativa in Viale Aldo Moro n. 52, in locali a lei concessi dalla Regione;
- l'art. 19, secondo comma, dello Statuto prevede che il Direttore della Fondazione, oltre a curare i rapporti con la Regione Emilia-Romagna e gli altri soci, definisce le intese per l'utilizzo dei locali concessi in uso per la sede della Fondazione, e per l'avvalimento di personale regionale;
- le principali attività della Fondazione sono:
 - sostegno alle vittime di reati gravi quando il fatto sia avvenuto nel territorio regionale, ovvero fuori del territorio regionale ma abbia come vittime cittadini residenti in Emilia-Romagna, mediante intervento volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso;
 - iniziative a sostegno della Fondazione consistenti principalmente nella promozione di "campagne per la raccolta

di fondi" finalizzate esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità e scopi;

- attività inerenti la corretta gestione della Fondazione quali la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi, la tenuta dei libri contabili, la redazione dei verbali dell'assemblea e del comitato dei garanti, le istruttorie sui fatti inerenti le vittime, le attività di promozione e divulgazione delle proprie finalità e attività;
- in ragione dell'imminente scadenza della convenzione stipulata tra la Regione Emilia-Romagna e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati in data 18 aprile 2017, con validità triennale, occorre provvedere a rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni a partire dalla data della sua stipulazione;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Soggetti e oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata "Regione") e la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati (di seguito indicata "Fondazione") in ragione dell'utilizzo di beni e servizi propri della Regione e dell'avvalimento di personale regionale da parte della Fondazione per lo svolgimento della sua attività.

ART.2

Descrizione dei beni e servizi

Coerentemente con l'art. 1, secondo comma, e l'art. 19, secondo comma, dello statuto della Fondazione, la Regione mette a disposizione per l'operatività della sede della Fondazione, che accetta, gli elencati beni e servizi:

- due locali siti al 11° piano della sede di Viale A. Moro n. 52, in Bologna e precisamente le stanze 11.05 e 11.08 - assegnate al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche comprensive di segreteria e loro manutenzione (come meglio specificato nell'Allegato A parte integrante della presente convenzione);
- l'utilizzo di personale regionale, secondo modalità concordate con la Fondazione, per le attività di segreteria amministrativa e tecnico-organizzativa della Fondazione comprendenti: coadiuvare il direttore nello svolgimento dei propri compiti, conoscenza della natura, delle funzioni e delle caratteristiche specifiche della persona giuridica per

- cui si opera; cura della comunicazione nei contatti telefonici, telematici o d'altra natura, in modo da rendere corrette, fluide e precise le relazioni tra la Fondazione e i suoi interlocutori sia esterni, provenienti dalla società civile, che interni alla Regione stessa ospitante; adeguata riservatezza e cura dei dati sensibili; redazione di lettere, relazioni, verbali e altri documenti; conservazione della documentazione su supporto cartaceo e telematico in ottemperanza alle norme che regolano la conservazione dei documenti (protocollazione, registrazione, tenuta dell'archivio corrente e di quello storico); cura delle scritture contabili della fondazione; organizzazione di incontri, riunioni o convegni;
- supporto nella redazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, inclusivo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
 - supporto/collaborazione dell'Agenzia di Informazione e comunicazione nelle attività volte alla promozione e diffusione di una cultura attenta e sensibile alle esigenze delle vittime di reato;

Per l'espletamento di alcuni particolari compiti, la Fondazione potrà avvalersi di collaboratori e stagisti con cui stipulerà appositi contratti e che utilizzeranno, quando presenti in Regione, una parte di locali assegnati al Gabinetto del Presidente della Giunta nonché le attrezzature, le strumentazioni informatiche e le apparecchiature telefoniche.

ART.3

Diligenza nell'uso dei beni

Le parti si danno reciprocamente atto che i beni, oggetto della presente convenzione, sono in buone condizioni di funzionamento, e la Fondazione assume l'impegno di mantenerli tali relativamente allo stato d'uso e ad utilizzarli unicamente per le proprie finalità statutarie, osservando la massima diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dei medesimi.

ART.4

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di stipulazione e potrà essere rinnovata alla scadenza previa adozione di apposita delibera autorizzativa. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente sulla base di eventuali e diverse determinazioni assunte, di concerto, dai due sottoscrittori.

ART. 5
Importo della convenzione

Il rimborso annuo che la Fondazione opererà a favore della Regione per concorrere alla copertura delle spese che si verranno a sostenere nell'espletamento delle proprie attività, è convenuto forfettariamente in €. 5.000,00, da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

ART. 6
Verifiche della convenzione

La Regione e la Fondazione si impegnano, tramite i propri referenti individuati rispettivamente nel dott. Gian Guido Nobili del Gabinetto del Presidente della Giunta, e nel Direttore della Fondazione, a convocare periodicamente incontri di verifica sulla applicabilità della presente convenzione.

ART. 7
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Nel rispetto della normativa sulla *Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro*, al personale con libero accesso nella sede regionale di Viale Aldo Moro n. 52, vengono fornite informazioni su specifiche tecniche e di rischio presenti nell'ambito in cui è destinato ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza, unitamente ad estratti documentali concernenti le planimetrie di Piano, con vie di esodo e norme comportamentali e procedurali di cui al *Documento ex art. 26, D.Lgs n. 81/2008*, predisposto dall'Area *Prevenzione e Protezione* di questa Regione, con redazione e sottoscrizioni per competenza, nei termini di legge, in allegato a supporto della medesima convenzione al momento della sua firma.

ART. 8
Definizione delle controversie

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile. Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia si conviene di eleggere esclusivamente il Foro di Bologna.

ART.9
Oneri fiscali

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., a carico della Fondazione.

Bologna, lì

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta

PER LA FONDAZIONE
EMILIANO-ROMAGNOLA
PER LE VITTIME DEI REATI

Il Direttore

ALLEGATO A

- Fornitura e installazione di arredi, attrezzature, strumentazioni informatiche collegate al server regionale, apparecchiature telefoniche e relativi oneri per la loro manutenzione ed eventuale riparazione;
- uso degli strumenti di riproduzione di documenti in dotazione al Gabinetto del Presidente della Giunta;
- fornitura di carta, cancelleria ed altro materiale di consumo;
- utilizzo del servizio di smistamento e spedizione della corrispondenza postale;
- ausilio per la manutenzione del sito web della Fondazione;
- eventuale uso di sale presso le sedi regionali per riunioni e/o convegni eventualmente organizzati dalla Fondazione;
- un posto auto nonchè relativi titoli per l'accesso ai parcheggi in uso alla Regione Emilia-Romagna assegnato al Direttore della Fondazione.